

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 13 novembre 2024, n. 720

**[ID VIP 12928] - Parco agrivoltaico, di potenza pari a 25,72 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Orta Nova (FG), Stornara (FG) e Cerignola (FG) in località "LA PADULETTA".**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: INE CERIGNOLA 1 S.R.L.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

**VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 147792 del 07.08.2024, acquisita in data 08.08.2024 al prot. n. 403717 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 430177 del 05.09.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 467125 del 26.09.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

**LETTI, infine**, i pareri e le osservazioni inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 12928, **subordinatamente** alla verifica dei requisiti minimi prescritti dalle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico, di potenza pari a 25,72 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Orta Nova (FG), Stornara (FG) e Cerignola (FG) in località "LA PADULETTA", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "INE CERIGNOLA 1" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Scheda istruttoria ID_VIP 12928.pdf - 8cbc15055273c214c5f0d18e865e69f9cb11677b7f261c09443474f2d81d961a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

**ID\_VIP 12928**

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**  
Potenza: **25,72 MW**  
Ubicazione: **Comuni di Orta Nova (FG), Stornara (FG) e Cerignola (FG) in località "La Paduletta".**  
Proponente: **INE CERIGNOLA 1 S.r.l.**

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 25,72 MW, sarà realizzato nei Comuni di Orta Nova (FG), Stornara (FG) denominato "La Paduletta", con le relative opere di connessione ricadenti negli stessi comuni e in quello di Cerignola (FG). L'impianto agrovoltaico in progetto è composto da n. 9 aree recintate e connesse tra loro tramite la viabilità di servizio da realizzare o tramite la viabilità comunale esistente dalla quale si accederà direttamente.

I moduli saranno montati su tracker distribuiti su sei appezzamenti di terreno che saranno contemporaneamente coltivati con differenti tipi di colture.

Il percorso di connessione sarà interrato e interesserà la viabilità pubblica esistente e/o quella di servizio da realizzare.

I terreni interessati dal progetto dell'impianto agrovoltaico e delle opere connesse ricadono interamente nell'Ambito Paesaggistico "3. Tavoliere", mentre la Figura territoriale e paesaggistica è la "3.3. Il mosaico di Cerignola".

I terreni destinati a uso agricolo su cui insiste l'impianto, censiti al Nuovo Catasto dei Comuni di Orta Nova e Stornara (FG) sono:

- AREA 1: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37 particelle 226 (parte), 227 (parte), 228 (parte), 239, 343 (parte), 841 (parte), 851 (parte);
- AREA 2: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37, particelle 226 (parte), 227 (parte), 228 (parte), 343 (parte), 841 (parte), 851 (parte);
- AREA 3: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37, particelle 77, 222, 895 (parte), 896 (parte), 897 (parte);
- AREA 4: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37, particelle 895 (parte), 896 (parte), 897 (parte);
- AREA 5: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37, particella 409;
- AREA 6: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37, particella 701 (parte);
- AREA 7: N.C.T. Comune di Orta Nova, Foglio 37, particella 701 (parte);
- AREA 8: N.C.T. Comune di Stornara, Foglio 4, particelle 2 (parte), 29;
- AREA 9: N.C.T. Comune di Stornara, Foglio 4, particella 26 (parte).




Figura 1 – Inserimento del layout di progetto su ortofoto con indicazione della viabilità di accesso

## IDONEITÀ DELL'AREA

### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **NON** sono già installati impianti della stessa fonte. (**lett. a**);
- **NON** ricade in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**);
- **NON** interessa cave o miniere (**lett. c**);
- **NON** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non** sono presenti vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata come area agricola** (**lett. c-ter verifica n.1**);

dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista emerge che **per parte dei lotti 8 e 9** l'area **ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett. c-ter n.1**). Pertanto, l'**idoneità dell'area per i lotti 8 e 9 è affermata ai sensi dell'art. 20, co.8, (lett. c-ter n.1)** (aree in adiacenza ad altri campi fotovoltaici);

per le restanti parti si procede a ulteriore verifica:

- l'area **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett. c-ter n.2**); **non** è racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**) e **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'idoneità delle restanti aree non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma è stata avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater**.

Dall'analisi si evince che l'area dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'art.136 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto si precisa che sarà realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.



Figura 2– Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

L'area dell'impianto proposto è idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021 lett. c-ter n.1 per i lotti 8 e 9 e ai sensi della lett. c-quater del medesimo decreto per tutti i restanti lotti.

**NON IDONEITÀ DELL'AREA**  
**Verifiche ai sensi del RR 24/2010**

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.



Figura 3 – Inquadramento su Aree non idonee F.E.R.

## Beni tutelati ai sensi dell'art.136 e della parte II del D.lgs. 42/20024

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
14	Tratturo	Regio Tratturo Foggia - Ofanto	Stornara	A
40	Tratturello	Salpitello di Tonti - Trinitapoli	Cerignola	B

Relativamente al percorso di connessione quest'ultimo sarà interrato e interesserà la viabilità pubblica esistente; in corrispondenza delle interferenze con i Tratturi e altre criticità rinvenute lungo il percorso sarà utilizzata la tecnologia trenchless, impiegando la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C).

L'area selezionata per l'installazione del campo agrovoltaiico NON ricade in aree non idonee F.E.R.

### MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

Una verifica condotta sul sito di Accredia: [https://services.accredia.it/ppsearch/accredia\\_companymask\\_remote.jsp?ID\\_LINK=1739&area=310](https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310) non ha rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per il gruppo di progettazione.

- b) è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "1.2.1 denominata Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.

- c) è **presente** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato con pannelli posizionati su strutture a orientamento variabile, per seguire ogni giorno l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la migliore angolazione, infisse a terra. I telai ospitanti i pannelli saranno sorretti da montanti in acciaio (tracker) infissi nel terreno a file parallele distanti tra loro 5.50 m così da evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco. Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati con l'asse di rotazione a circa m. 3.07 da terra.

- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

- e) è **presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio. Le colture presenti nell'area di realizzazione dell'impianto (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente seminativi semplici in aree non irrigue (2111) e Vigneti (211) non più presenti.

Il nuovo piano colturale prevede la coltivazione, nelle aree esterne a quelle recintate, di prative e di piante mellifere quali la ginestra, il corniolo e il prugnolo. Il progetto prevede altresì la realizzazione di due aree, sempre esterne a quelle recintate, destinate all'attività di apicoltura.

f) il progetto riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi. A tal fine, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Foggia, è in fase di realizzazione un campo sperimentale suddiviso in due superfici egualmente coltivate, ciascuna pari a 1700 metri quadrati, una interessata da tracker (campo agrovoltaico) e l'altra scoperta (campo testimone), per poter mettere a confronto i seguenti parametri:

- contenuto idrico del terreno;
- temperatura (del suolo e dell'aria);
- ventosità;
- presenza di infestanti;
- presenza di pronubi;
- resa produttiva (in termini di peso fresco, peso secco e oli essenziali);
- qualità del prodotto (principi attivi).;

g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

**Paragrafo 16.2**

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

**Paragrafo 16.3**

Non pertinente trattandosi di impianto agrovoltaico

**Paragrafo 16.4**

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il proponente dichiara che l'area di progetto, secondo quanto riscontrabile dalla carta dell'uso del suolo e dalla ricognizione sul campo, è prevalentemente agricola destinata esclusivamente a, Vigneti (221), non più presenti, e seminativi semplici in aree non irrigue (2111).




Figura 4 - Uso del suolo nell'area di progetto

**Paragrafo 16.5**

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto. Se ne riportano alcuni a titolo di esempio e non esaustivo:

- realizzazione di fasce perimetrali con piante arbustive mellifere (ginestra, corniolo e prugnolo selvatico).
- la recinzione, di altezza totale pari a 2.10 m, sarà realizzata con pali metallici infissi nel terreno su cui sarà montata una rete metallica alta 1.90 m che sarà sollevata da terra di 20 cm così consentirà il passaggio della piccola fauna selvatica;
- la viabilità a realizzarsi sarà permeabile all'acqua, non asfaltata;
- il progetto prevede la realizzazione di due aree destinate all'allevamento delle Api.

**Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022****Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici**

Il progetto include, nella Relazione descrittiva generale, un paragrafo specifico (2.6. Rispondenza del progetto ai requisiti richiamati nelle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" - MiTE) nel quale verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida:

- **requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

Paragrafo 2.3-A.1 **Superficie minima per l'attività agricola** = 91,16%  $\geq$  70% della superficie totale;

Dagli elaborati si evince che la superficie minima coltivata è di circa 432.548 m<sup>2</sup>.

Paragrafo 2.3-A.2 **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)** = 23,73% < 40%

**Il requisito A è rispettato**

- **requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

**Paragrafo 2.4-B.1 – Continuità dell'attività agricola**

I terreni coltivati e interessati dall'impianto agrivoltaico continueranno a essere destinati a seminativo e a ortive da pieno campo. Solamente le aree su cui è prevista la realizzazione della mitigazione visiva dell'impianto, esterne e perimetrali alle aree recintate saranno coltivate con piante arbustive mellifere (ginestra, corniolo e prugnolo).

**Paragrafo 2.4-B.2 - Producibilità elettrica minima ( $FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$ )**

Il proponente dichiara che dalle verifiche effettuate risulta che la produzione elettrica specifica dell'impianto in progetto è maggiore del 60% della produzione elettrica specifica di un impianto fotovoltaico standard.

**Il requisito B1 è rispettato; il criterio B2 non è verificabile.**

- **requisito C (Tipo 1):**

L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli (altezza minima da terra dei moduli sulle strutture mobili è pari a circa 3,07 m).

- **requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

**Paragrafo 2.6-D.2 – monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).**

Il proponente dichiara che tale attività sarà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita alla quale potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari), etc.

**Parte III paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto**

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

**CONCLUSIONI**

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010 oltre che il rispetto delle Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 25,72 MW, sarà realizzato nei Comuni di Orta Nova (FG), Stornara (FG) denominato "La Paduletta", con le relative opere di connessione ricadenti negli stessi comuni e in quello di Cerignola (FG). L'impianto agrivoltaico in progetto è composto da n. 9 aree recintate e connesse tra loro tramite la viabilità di servizio da realizzare o tramite la viabilità comunale esistente dalla quale si accederà direttamente.

L'area di progetto ricade nell'Ambito Paesaggistico "3. Tavoliere" e nella figura territoriale "3.3. Il mosaico di Cerignola", ed è ubicata in zone destinate a uso agricolo (ZONA E) secondo le normative urbanistiche locali.

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'analisi documentale ha confermato che l'area dell'impianto proposto è **idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, del D. Lgs. n.199/2021 lett. c-ter n.1 per i lotti 8 e 9 e ai sensi della lett. c-quater del medesimo decreto per tutti i restanti lotti, e non è inclusa nelle zone di non idoneità del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;**
- non si riscontrano sovrapposizioni con le aree sensibili del PPTR per il campo agrivoltaico mentre, per quanto riguarda il cavidotto, le interferenze lungo il suo percorso sono state risolte con tecniche di installazione sotterranea sotto strade esistenti;
- il progetto include interventi di mitigazione visiva, basati su uno studio del bacino visuale esteso a un raggio di 2 km, per minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio che non presenta effetti cumulativi negativi apprezzabili;
- il progetto utilizza soluzioni tecniche volte a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e si integra nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio. Tali requisiti rappresentano elementi di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera b, c ed e;
- relativamente alla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici di giugno 2022 il proponente dichiara il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla Linee Guida, la cui verifica è ritenuta essenziale ai fini della positiva valutazione dell'iniziativa progettuale;
- dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici).